



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 70 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021. Sostituzione del Comune nel pagamento della quota fissa relativa alle categorie economiche parzialmente o interamente impedito ad operare a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Approvazione parametri ai sensi dell'art. 18 comma 4 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese **giugno** di alle ore **17:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021.
Sostituzione del Comune nel pagamento della quota fissa relativa alle categorie economiche parzialmente o interamente impedito ad operare a causa dell'emergenza sanitaria in corso.
Approvazione parametri ai sensi dell'art. 18 comma 4 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 23 dd. 23.06.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 18 comma 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti, è stato approvato apposito atto di indirizzo per la Giunta comunale, finalizzato alla sostituzione del Comune nel pagamento della quota fissa annua della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per le utenze non domestiche rientranti nelle categorie "ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie ed aziende di agriturismo svolgenti analoga attività", e "bar, caffè, pasticceria".

Nello specifico risultano fissati i seguenti criteri per la sostituzione del Comune nel pagamento della quota fissa annua della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati:

- a. individuazione dei beneficiari: utenze non domestiche rientranti nelle categorie tariffarie:
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie ed aziende di agriturismo svolgenti analoga attività
 - Bar, caffè, pasticceria.
- b. percentuale di sostituzione: dal 50% al 100%,
- c. periodo di sostituzione: 1^ semestre 2021.

Accertato che il Consiglio ha quantificato il costo della sostituzione del Comune in presunti € 12.519,59.

Richiamato il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che all'art. 18 comma 4 prevede che: *"a fronte di emergenze sanitarie o di calamità che abbiano impedito o si prevede impediscano per un periodo di tempo lo svolgimento delle attività economiche il Consiglio comunale con proprio atto di indirizzo e con idonea copertura a bilancio può autorizzare la sostituzione del Comune nel pagamento in tutto o in parte della quota fissa della tariffa per le categorie economiche che siano state parzialmente o interamente impedito ad operare a causa dell'evento sanitario o calamitoso"*.

Ritenuto di fissare il 100% quale percentuale di sostituzione nel pagamento della quota fissa annua della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per le utenze non domestiche rientranti nelle categorie "ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie ed aziende di agriturismo svolgenti analoga attività", e "bar, caffè, pasticceria", relativamente al periodo 01.01.2021 – 30.06.2021, in considerazione delle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Ritenuto altresì, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 3 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti, di acquisire dalle utenze interessate apposita istanza per ottenere la sostituzione del pagamento in parola da parte del Comune, fissando il termine di presentazione nel giorno 30 luglio 2021.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2021 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 dd 16.03.2021, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto e richiamato in proposito il PEG del Comune per l'anno 2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 dd. 30.03.2021, esecutiva.

Visto il vigente Statuto comunale.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

2. Di prendere atto dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 23.06.2021, esecutiva, ad oggetto: *"Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021. Sostituzione del Comune nel pagamento della quota fissa relativa alle categorie economiche parzialmente o interamente impedita ad operare a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Atto di indirizzo alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 18 comma 4 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani."*
3. Di fissare i seguenti criteri per la sostituzione del Comune nel pagamento della quota fissa annua della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati:
 - a. individuazione dei beneficiari: utenze non domestiche rientranti nelle categorie tariffarie:
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie ed aziende di agriturismo svolgenti analoga attività
 - Bar, caffè, pasticceria.
 - b. percentuale di sostituzione: **100%**,
 - c. periodo di sostituzione: dal 01.01.2021 al 30.06.2021.
4. Di acquisire dalle utenze interessate apposita istanza per ottenere la sostituzione del pagamento in parola da parte del Comune, fissando il termine di presentazione nel giorno 30 luglio 2021, demandando il relativo iter amministrativo al Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi.
5. Di dare comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, della presente deliberazione all'ente gestore ASIA.
6. Di trasmettere, a cura dell'Ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020.

7. Di quantificare il costo della sostituzione del Comune di cui al punto precedente in presunti € 12.519,59 imputando tale importo alla Miss. 09 Prog. 03 Tit. 1 Macro 02 (Cap. 09031004 – P.Fin. U. 1.02.01.06.000) del bilancio di previsione 2021-2023, esigibile nell'esercizio finanziario 2021.
8. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
11. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **2.07.2021** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.